



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO:

"INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA , AI SENSI DELL' ART. 13 COMMA 9° E ART. 2 COMMA 1° LETTERA E) DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 14 DEL 06 GIUGNO 2017"

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

X IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
 Tecnico
 Assistenza Cultura
 Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
 Addì,

IL MESSO COMUNALE
 F.to Andreetto Maria Elisabetta

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **agosto** alle ore **12:45**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Bordin Daniela	Presente
Baretta Gianni	Presente
Buson Stefano	Presente
Finetto Christian	Presente
Magro Marco	Presente
Scricco Angelo	Presente
Ziglio Filippo	Presente
Bruschetta Simone	Assente
Donati Francesco	Assente
Feffin Antonella	Assente
Zanini Filippo	Presente

presenti n. **8** e assenti n. **3**

Partecipa all'adunanza il Sig. **Carrarello dott. Guido** SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. **Bordin Daniela**, nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

Baretta Gianni

Buson Stefano

Zanini Filippo

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione al Sindaco.

PREMESSO CHE - il Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 30/12/2014 e la successiva Delibera n° 2 del 30/01/2017 ha Adottato il PAT ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 con la proposta di rapporto ambientale di cui alla valutazione ambientale strategica a firma del tecnico Redattore arch. Giacomo SCAPIN con studio in Ospedaletto (PD) e in qualità di Collaboratore l'Arch. Gianluca Trolese di Padova.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, che ha dettato la nuova disciplina urbanistica in sostituzione della precedente Legge Regionale n. 61 del 28 giugno 1985;

CONSTATATA la sopravvenuta Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017; tale legge, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, prevede all'art. 4, comma 5, come primo adempimento, la compilazione, da parte dei Comuni, della scheda informativa Allegato A, corredata dell'elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);

DATO ATTO che l'elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata non ha valore conformativo, ma solamente ricognitivo. Tale perimetrazione, infatti, fornirà alla Regione i dati necessari all'espletamento dei compiti che le sono stati assegnati dall'art. 4 della Legge stessa, ai sensi del quale, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consigliare ed il Consiglio delle Autonomie Locali, stabilirà, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, con proprio provvedimento, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera a); i comuni dovranno approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14, e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne dovranno trasmettere copia integrale alla Regione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/2017 sono sempre consentiti:

-gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;

-gli interventi di cui agli articoli 5 (Riqualficazione edilizia ed ambientale) e 6 (Riqualficazione urbana), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;

-i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;

-gli interventi di cui alla LR 55 del 2012 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive”, Capo I;

-gli interventi di cui all’articolo 44 della LR 11 del 2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo;

-l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;

-gli interventi di cui alla LR 12 del 2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla legge;

-gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.

che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 14/2017 sono fatti salvi:

- i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
- i PUA i cui procedimenti siano già avviati con presentazione al Comune degli elaborati necessari ai sensi dell’art. 18, comma 2, LR 11 del 2004;
- gli accordi pubblico/privato, di cui all'articolo 6 della LR 11 del 2004, per i quali sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico;
- gli accordi di programma di cui all’articolo 7 della LR 11 del 2004, il cui contenuto sia già stato perfezionato dalla conferenza decisoria;

VERIFICATO

che l’art. 2 comma 1 lettera e) disciplina gli ambiti di urbanizzazione consolidata :” l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

CONSTATATO

che l’art. 13 comma 9., disciplina che gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4, ovvero entro 60 giorni dal ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, nei Comuni che non hanno provveduto, fino all’integrazione del succitato provvedimento della Giunta Regionale sulla base dei dati tardivamente

trasmessi, non sarà consentito consumo di suolo e non sarà consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo;

RITENUTO

di approvare l'elaborato :

- Allegato B) - 028051_elaborato LR14_2017.pdf, riportante gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 c. 1 l. e), e art 13 c. 9 della LRV n. 14/2017, redatto dall' l'Arch. Gianluca Trolese di Padova, in atti prot. n. 1918 del 22/08/2017, giusto incarico affidato con determinazione dell'Unione dei Comuni Megliadina n. 289/2017;

e la scheda:

- Allegato A) - 028051_scheda LR14_2017.pdf , della stessa legge regionale n. 14 del 06/06/2017 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica settore Urbanistica datata 18/08/2017;

ATTESO

che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente responsabile, del preventivo parere circa la regolarità contabile della presente proposta, in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta.
2. Di dare atto di quanto previsto dagli artt. 12 (Disposizioni finali) e 13 (Disposizioni transitorie) della L.R. 14/2017;
3. DI APPROVARE *l'elaborato :*

- Allegato B) - 028051_elaborato LR14_2017.pdf, riportante gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 c. 1 l. e), e art 13 c. 9 della LRV n. 14/2017, redatto dall' l'Arch. Gianluca Trolese di Padova, in atti prot. n. 1918 del 22/08/2017;

e la scheda:

- Allegato A) - 028051_scheda LR14_2017.pdf, della stessa legge regionale n. 14 del 06/06/2017 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica settore Urbanistica datata 18/08/2017;
4. Di prendere atto della relativa scheda informativa, allegato A della Legge Regionale del Veneto n. 14 del 06/06/2017, predisposta da Responsabile dell'Area VI Urbanistica dell'unione dei Comuni Megliadina, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrale e sostanziale.

5. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica di porre in atto tutti gli adempimenti necessari e conseguenti il presente provvedimento, in riferimento alle istruzioni contenute nella nota pervenuta dalla Regione Veneto, avente per oggetto: Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Invio scheda informativa;
6. Di disporre quale forma di pubblicità di quanto determinato nei punti che precedono, la pubblicazione all'albo pretorio della presente deliberazione, e l'inserimento stabile degli elaborati sul portale *web* del comune.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli espressi dalla maggioranza dei componenti a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

"INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA , AI SENSI DELL' ART. 13 COMMA 9° E ART. 2 COMMA 1° LETTERA E) DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 14 DEL 06 GIUGNO 2017"

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 22-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ortolan Renzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Bordin Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrarello dott. Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ortolan Gianfranco

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell' art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all' art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all' art. 3 L.R. 18/1999, ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ortolan Gianfranco